



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 23 gennaio 2013 n. 09

OGGETTO: Elezioni Politiche del 24/25 febbraio 2013. Propaganda elettorale diretta e indiretta. Determinazione spazi (art. 2 legge 4/4/1956 n. 212 e s.m. e i.)

L'anno **duemilatredici** il giorno **23** del mese di **gennaio** alle ore **14,15** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig.ra Maria D'ALESSANDRO
3. Sig. Valentino DI CARLO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO D.P.R n. 226 del 22.12.2012 pubblicato sulla G.U. n. 299 del 24.12.2012 con cui sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri componenti la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica;

VISTO l'art.2 della legge 4.4.1956 n. 212, come modificato dall'art.2 legge 24.4.1975 n.130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 1° e 2° comma dell'art.1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V del 8.4.1980 relativa alla disciplina della propaganda elettorale;

RILEVATO che occorre, sempre in forza del citato art.2 della predetta legge n.130/75, delimitare gli spazi per l'affissione degli stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque non partecipi alla competizione con liste di candidati o con candidature;

RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in relazione alla popolazione residente secondo la tabella di cui all'art.2, secondo comma, della legge sopra richiamata;

CHE qualora non fosse possibile un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini, e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del secondo comma dell'art.2 della legge 212/56;

DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

VISTE le disposizioni ministeriali di cui alla circolare n. 2 del 4.1.2013;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che non viene espresso il parere di regolarità contabile in quanto la proposta non presuppone alcuna valutazione sotto il profilo contabile;

A voti unanimi,

DELIBERA

1 - Determinare, in esecuzione della legge 4.4.1956, n.212 e successive modificazioni, nei centri abitati, come di seguito indicati, gli spazi per l'affissione esclusiva degli stampati, giornali murali od altro e dei manifesti di cui al comma 1 e 2 dell'art.1 della detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale e che saranno successivamente delimitati ed assegnati in relazione al numero dei liste dei candidati presentate.

2 - Delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui al 2° comma dell'art.1 della legge in parola nella misura prescritta dal citato articolo, in rapporto alla popolazione residente del Comune, che è di n. 23.425 abitanti e cioè: ml.2 di altezza per ml.6 di base.

3 – Stabilire di contrassegnare gli spazi per la propaganda di cui in narrativa rispettivamente: “PROPAGANDA DIRETTA CAMERA” e “PROPAGANDA DIRETTA SENATO” - “PROPAGANDA INDIRETTA CAMERA” e “PROPAGANDA INDIRETTA SENATO”

SPAZI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA DIRETTA ED INDIRETTA

- 1- Via Papa Giovanni XXIII
- 2- Via della Libertà
- 3- Via Don Bosco
- 4- Via Giro degli Ulivi
- 5-Viale civiltà del lavoro
- 6- Via G. D'Annunzio
- 7- Zona P.E.E.P. (centro commerciale)
- 8- Viale Europa
- 9- Villa san Nicola/ Villa Grande
- 10- Villa Caldari/ Caldari stazione

11- Villa S. Leonardo – c.da San Donato
12- C,da Santa Lucia / c.da Ciampino

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 30 gennaio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 30 gennaio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**